

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MISASI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1969

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 1° febbraio 1965, n. 13, il Governo fu delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione (art. 1), in conformità di determinati criteri (art. 2), intesi a promuovere l'adeguamento della disciplina nazionale della materia alle prescrizioni derivanti dagli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, e previo parere di una Commissione parlamentare appositamente costituita (articolo 4).

Con la legge medesima, il Governo fu altresì delegato ad apportare alla nuova tariffa, entro il 31 dicembre 1966, sentita la Commissione parlamentare predetta, le mo-

difiche necessarie ai fini così testualmente specificati (art. 3):

« a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla Nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonchè alla tariffa doganale comune delle Comunità europee;

b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa stessa le aggiunte e modificazioni che si rendessero necessarie per agevolarne l'inquadramento nella predetta tariffa comune delle Comunità europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonchè per

il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle con gli accordi internazionali, con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri Paesi facenti parte della Comunità economica europea;

c) per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 226, 228 e 235 del Trattato stesso;

d) per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni, che saranno adottate dai competenti organi delle Comunità europee ».

Il più ampio termine fissato per questa ultima delega era giustificato soprattutto dalla molteplicità e dal tecnicismo di urgenti adempimenti imposti, in materia di dazi doganali, dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea, approvato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Ciascuno Stato membro della Comunità era infatti tenuto, nel corso del periodo « transitorio » di cui all'articolo 8 del Trattato, cioè entro il 31 dicembre 1969, a modificare i dazi d'importazione della propria tariffa, in modo da ridurli progressivamente, fino alla completa abolizione, per gli scambi intracomunitari, e da accostarli periodicamente alla misura media dei dazi applicati da tutti gli Stati membri della Comunità alla data del 1° gennaio 1957, fino a farli coincidere con essa, per le importazioni dai Paesi terzi. Questi dazi medi erano stati riportati nel testo della tariffa doganale comune, all'uopo redatto ed approvato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee con decisione del 13 febbraio 1960, e, in conformità delle previsioni del citato articolo 8 del Trattato, erano destinati ad essere applicati verso i Paesi terzi, simul-

taneamente da parte di tutti gli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 1970.

La nuova tariffa nazionale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, entrò in vigore il 1° luglio 1965, ma ben presto subì una prima modifica, disposta col decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 894, cui fecero seguito, a brevissimi intervalli, altri 15 analoghi provvedimenti, tutti emanati ai sensi del richiamato articolo 3 della legge di delegazione.

Poichè all'approssimarsi del 31 dicembre 1966, data di scadenza della delega, l'attività propulsiva degli Organi comunitari era in pieno svolgimento, tanto più che mancavano ancora tre anni per il termine del periodo « transitorio » predetto, il Parlamento, con legge 21 marzo 1967, n. 151, confermò per la restante parte del periodo stesso, cioè fino al 31 dicembre 1969, la facoltà del Governo di esercitare, col parere della menzionata Commissione parlamentare, la potestà legislativa per gli oggetti specificati nell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

Fu così possibile emanare, nel corso del 1967 e nei primi mesi del 1968, altri 6 decreti delegati di modifica della tariffa nazionale.

Nel frattempo, era stato sottoposto allo esame del Consiglio dei ministri delle Comunità europee lo schema di un nuovo testo della tariffa doganale comune, nel quale, accanto ai dazi figuranti nel testo originario citato, distinti con la denominazione di « dazi autonomi », erano stati riportati i dazi relativi alla prima fase di attuazione del Protocollo stipulato, a conclusione del *Kennedy Round*, nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). L'integrazione si era resa necessaria in quanto questi ultimi dazi, denominati « convenzionali », erano destinati, in base al Protocollo, ad essere applicati verso i Paesi terzi nei casi in cui risultassero più lievi di quelli « autonomi ».

Il Consiglio accolse il nuovo testo e, per renderlo direttamente applicabile in tutti

gli Stati membri, lo approvò col regolamento n. 950, adottato il 28 giugno 1968. In particolare, conformandosi ad una propria decisione del 26 luglio 1966, intesa ad abbreviare di diciotto mesi il periodo « transitorio » limitatamente ai prodotti non considerati agricoli a norma del Trattato, fissò espressamente al 1° luglio 1968 la data di decorrenza dell'applicazione della tariffa ai detti prodotti provenienti dai Paesi terzi e dispose la contemporanea abolizione dei dazi intracomunitari per gli stessi prodotti.

La diretta applicabilità nei singoli Stati membri del citato regolamento comunitario, riconosciuta dall'articolo 189 del Trattato di Roma, non esonerò tuttavia l'Italia ed altri Stati della Comunità dall'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi in materia, nè potrà esonerarli nel prossimo avvenire.

Basti considerare che nella tariffa italiana dei dazi doganali, così come in quelle di altri Stati della Comunità, figurano numerose norme, di origine spesso assai remote, riguardanti particolari agevolazioni fiscali a favore di svariati importanti settori produttivi o disciplinanti tributi diversi dai dazi.

Queste norme dovranno anch'esse subire un'evoluzione analoga a quella dei dazi doganali, nel quadro della prevista armonizzazione, nell'area comunitaria, delle legislazioni fiscali nazionali.

Sta di fatto però che l'obiettivo appare tuttora assai lontano, date le difficoltà che via via vengono prospettate in proposito dai vari Stati.

Pertanto, l'Italia, al pari della Francia, si è dovuta limitare, sia prima che dopo l'approvazione della tariffa doganale comu-

ne, ad adottare ancora la propria tariffa, adeguandola rigorosamente alle prescrizioni comunitarie e a quelle concordate in altre sedi internazionali, ma salvaguardando nello stesso tempo le altre esigenze di carattere interno cui si è fatto cenno.

È da considerare inoltre che, salvo gli Organi preposti alle Comunità europee istituite coi Trattati di Roma, nessuna delle svariate altre istituzioni internazionali di cooperazione doganale, delle quali l'Italia fa parte e la cui attività mira in concreto ad influenzare efficacemente le legislazioni nazionali, dispone della facoltà di assolvere i propri compiti con atti dotati della capacità d'inserirsi nell'ordinamento italiano senza richiedere apposite deliberazioni del Parlamento. Nè i detti Organi comunitari che ne dispongono se ne avvalgono in ogni caso, com'è dimostrato dalle svariate decisioni (atti obbligatori in ogni loro elemento ma non direttamente applicabili) tuttora emesse sia dal Consiglio dei ministri che dalla Commissione in materia di dazi doganali.

Sussistono perciò e perdureranno ancora, per un periodo la cui durata non è per ora prevedibile, i motivi che nel 1967 indussero il Parlamento a prorogare fino al 31 dicembre 1969 il termine della delega al Governo di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

Di qui la necessità di prorogare il detto termine almeno per un altro triennio, cioè fino al 31 dicembre 1972.

A tal fine, si è predisposto l'unito disegno di legge, che prevede fra l'altro la conferma della Commissione parlamentare consultiva costituita con l'articolo 4 della citata legge n. 13 del 1965 e delle disposizioni riguardanti la segreteria tecnica della Commissione stessa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, è ulteriormente prorogata, per gli stessi fini, al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 151, che prevede, a parziale modifica dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, l'attribuzione al Ministro delle finanze della competenza a proporre l'emanazione dei decreti delegati. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa doganale nonchè la Segreteria tecnica della Commissione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.